

Provincia di belluno

sentirsi dolomiti



Regolamento per l'esercizio della pesca nelle
acque pubbliche interne della provincia
di Belluno

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 123 del 14 dicembre 2007
In vigore dal 30 gennaio 2008



Sommario

Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della provincia di Belluno, 1

- Art. 1 classificazione delle acque, 1
- Art. 2 bacini di pesca, 1
- Art. 3 zone a regime particolare di pesca, 1
- Art. 4 zone di elezione della trota marmorata, 1
- Art. 5 immissione di materiale ittico, 1
- Art. 6 controllo sanitario del materiale ittico, 2
- Art. 7 documenti di pesca, 2
- Art. 8 modi ed attrezzi di pesca, 3
- Art. 9 uso di esche, 3
- Art. 10 uso di pasture, 4
- Art. 11 periodi di divieto della pesca, 4
- Art. 12 lunghezze minime, 4
- Art. 13 prelievo consentito, 5
- Art. 14 ulteriori restrizioni, 5
- Art. 15 gare di pesca, 5
- Art. 16 manifestazioni di pesca sportiva, 5
- Art. 17 pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private, 6
- Art. 18 acquacoltura, 6
- Art. 19 pesca scientifica, 7
- Art. 20 dichiarazione d'urgenza per gli interventi di messa in asciutta, 8
- Art. 21 vigilanza e controlli, 8
- Art. 22 sanzioni, 8

Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della provincia di Belluno

Art. 1 classificazione delle acque

- 1] Tutte le acque fluenti e lacustri della provincia di Belluno, escluso il lago di Santa Croce, sono classificate salmonicole (zona "A"). Il lago di Santa Croce è classificato zona ciprinicola (zona "B").
- 2] E' escluso dalla presente classificazione il canale della Brentella nel tratto scorrente nella provincia di Belluno, in quanto struttura artificiale facente parte delle opere di bonifica priva di comunicazione con corsi d'acqua naturali.
- 3] La presente classificazione è finalizzata alla coltivazione delle acque, alla protezione e tutela della loro qualità biologica e faunistica, nonché ai fini della formulazione dei piani di esercizio della pesca.

Art. 2 bacini di pesca

- 1] Il territorio della provincia di Belluno è ripartito in 11 Bacini di Pesca, individuati secondo parametri di omogeneità, nell'ambito dei singoli bacini idrografici, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del territorio e della pressione di pesca.

Art. 3 zone a regime particolare di pesca

- 1] Le zone a regime particolare di pesca sono le zone No Kill (non uccidere) e le Zone Trofeo.
- 2] Tali zone sono istituite dalla Giunta provinciale sulla base delle indicazioni della Carta Ittica.
- 3] Nelle zone No kill è proibito il prelievo e/o l'uccisione del pesce. Il pesce catturato deve essere immediatamente slamato e liberato in acqua.
- 4] Le zone Trofeo sono aree in cui il prelievo della trota marmorata è con-

sentito solo con misure minime di cattura superiori a quanto previsto nel rimanente territorio. Le zone Trofeo coincidono con le zone di elezione della trota marmorata.

Art. 4 zone di elezione della trota marmorata

- 1] La Giunta provinciale individua le zone di elezione della trota marmorata sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica provinciale.

Art. 5 immissione di materiale ittico

- 1] Tenuto conto delle misure di mitigazione previste dalla valutazione di incidenza ambientale della Carta Ittica, entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta provinciale approva i piani di immissione fornendo le indicazioni sulle modalità di semina, specie, taglie e quantità consentite nonché su luoghi e tempi programmati, secondo i seguenti criteri generali:
 - a) è consentita la semina delle seguenti specie ittiche:
 - trota fario (*Salmo (trutta) trutta*),
 - trota marmorata (*Salmo (trutta) marmoratus*),
 - temolo (*Thymallus thymallus*),
 - salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*);
 - b) nelle zone di elezione della trota marmorata è vietata la semina di trota fario;
 - c) le semine della specie trota marmorata possono essere effettuate solo con materiale proveniente ottenuto da riproduttori provenienti al bacino del fiume Piave e dal bacino del Fiume Brenta per il Torrente Cismon;
 - d) nel canale Brentella è consentita soltanto l'immissione di trota iridea;
 - e) nel lago di Santa Croce è, inoltre, consentita la semina di:
 - carpa (*Cyprinus carpio*)

- tinca (*Tinca tinca*)
 - pesce persico (*Perca fluviatilis*)
 - luccio (*Esox lucius*)
 - anguilla (*Anguilla anguilla*)
 - alborella (*Alburnus alburnus alborella*).
- 2] Nelle zone “No Kill” e “Catch & Release” è vietata la semina di materiale ittico.
 - 3] Sono vietati l'immissione e l'allevamento di gamberi di fiume di specie non indigena.
 - 4] La Giunta provinciale può autorizzare, su richiesta degli interessati o nell'ambito di specifici programmi di semina, deroghe ai criteri di immissione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti.

Art. 6 controllo sanitario del materiale ittico

- 1] Tutte le immissioni di pesci e di altri organismi acquatici devono avvenire nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia sanitaria. Ove non diversamente previsto i pesci e gli altri organismi acquatici devono essere accompagnati da idonea documentazione sanitaria attestante la conformità del materiale all'immissione. Detta certificazione sanitaria deve essere redatta al momento della partenza dall'impianto di provenienza e, in ogni caso, non deve essere emessa oltre le 24 ore precedenti il momento della consegna. Il suddetto certificato sanitario deve essere allegato al registro delle semine previsto dal successivo comma 2.
- 2] Tutte le operazioni di semina devono essere comunicate per iscritto alla Provincia con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di effettuazione delle stesse e devono essere registrate in un apposito libro di gestione predisposto dalla Provincia. Tale documento deve pervenire alla Provincia entro il 15 novembre. Il libro deve essere custodito presso la

sede dell'Associazione.

Art. 7 documenti di pesca

- 1] Per esercitare la pesca nelle acque della provincia di Belluno è necessario essere muniti dei seguenti documenti:
 - licenza di pesca
 - tesserino regionale (solo per la zona “A”)
 - libretto annuale di associazione o permesso temporaneo rilasciato dal concessionario di Bacino.
- 2] Nelle acque in concessione classificate salmonicole il pescatore, munito di libretto annuale di associazione ad una concessione della provincia di Belluno, è esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.
- 3] Il libretto annuale di associazione deve contenere le generalità del pescatore, il numero della licenza, la giornata di pesca, le zone di pesca, le quantità e le specie ittiche prelevabili.
- 4] E' fatto obbligo al pescatore socio di restituire al concessionario il libretto annuale di associazione entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Per i pescatori soci del Bacino n. 7, la data di restituzione è prorogata al 15 gennaio dell'anno successivo.
- 5] Il permesso temporaneo di pesca deve contenere, oltre a quanto stabilito per il libretto annuale di associazione, il periodo di validità. E' fatto obbligo al pescatore di restituire tale permesso nei tempi e con le modalità ivi prescritte.
- 6] Nelle zone No kill il pescatore deve essere munito di specifico permesso rilasciato dal concessionario.
- 7] E' fatto obbligo al pescatore di eseguire sui documenti di pesca con inchiostro indelebile le seguenti annotazioni:

- a) la giornata di uscita prima di iniziare l'attività di pesca;
 - b) la zona di pesca prima di iniziare l'attività di pesca e a ogni sua variazione;
 - c) i capi prelevati:
 - di salmonidi, timallidi, barbi, coregoni e lucci prima del relativo incarnieramento;
 - di specie diverse da quelle sopraindicate, ove soggette a contingentamento, ad ogni interruzione, anche temporanea, dell'esercizio di pesca.
- 8] Devono, comunque, essere effettuate le eventuali ulteriori annotazioni richieste.

Art. 8 modi ed attrezzi di pesca

- 1] In zona "A", la pesca è consentita con l'uso di una sola canna, armata di un solo amo, che può terminare con uno o più dardi, fatta eccezione per l'utilizzo di esche artificiali per le quali è ammesso un massimo di due ami terminanti con uno o più dardi. E' consentito l'uso di moschera o camolera, con un massimo di tre ami e coda di topo, con una sola mosca artificiale.
- 2] Nei laghi, con l'esclusione del lago di Alleghe, è consentito, inoltre, l'uso di due canne, qualora armate di un solo amo terminante con uno o più dardi.
- 3] Nel lago di Centro Cadore ed esclusivamente per la pesca del persico reale, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di tre ami, purché innescati con esche artificiali denominati comunemente "ciucci".
- 4] In zona "B", e nel lago del Corlo, la pesca può essere esercitata con un massimo di tre canne, armate con non più di tre ami ciascuna, terminanti con uno o più dardi. Per la pesca al persico, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci".

E' consentito l'uso di tirlindana con non più di tre esche. Per la pesca della specie coregone è consentito l'uso di finale di lenza armato con un massimo di dieci mosche artificiali, imitazioni di chironoma.

- 5] Nelle zone di elezione della trota marmorata e nelle zone No Kill la pesca è consentita esclusivamente con l'uso di una sola canna armata di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
- 6] Nelle zone No kill individuate come zone di cattura e rilascio, dette catch & Release, è consentita esclusivamente la pesca a mosca con l'utilizzo di una sola canna attrezzata con coda di topo ed uso di una sola mosca artificiale, provvista di amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
- 7] E' fatto obbligo al pescatore, nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto misura, di tagliare la lenza senza strappare l'amo, qualora lo stesso sia innescato con esche naturali e non sporga dalla bocca del pesce.
- 8] E' vietato l'esercizio della pesca a strappo, con le mani, con l'impiego di fonti luminose, nonché la pesca subacquea.
- 9] L'uso del guadino, con diametro o lato massimo di cm. 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.
- 10] E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo, ad una distanza inferiore di mt. 20 sia a monte che a valle delle scale di risalita dei pesci. La suddetta distanza riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore sia quella dell'esca o dell'attrezzo di pesca.
- 11] E' vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare.

Art. 9 uso di esche

- 1] E' vietato pescare con la larva della mosca carnaria (bigattino), con le uova di pesce o loro imitazioni, con il sangue e le interiora di animali.
- 2] Nella zona "A", durante l'attività di pesca è vietato detenere e/o usare pesciolini vivi.

- 3] Nella zona “B”, è consentito l’uso del pesciolino vivo esclusivamente delle specie sanguinerola, alborella e scardola. A tal scopo ciascun pescatore può prelevare un numero massimo di 50 esemplari. Il prelievo può essere effettuato anche con bottiglia.

Art. 10 uso di pasture

- 1] Nella zona “A”, è vietata ogni forma di pasturazione.
- 2] Nella zona “B” è vietata la pasturazione con sostanze artificiali, con la larva della mosca carnaria (bigattino), col sangue, con interiora di animali e con qualsiasi altro prodotto atto a stordire il pesce. In tale zona, dal 15 maggio al 30 giugno, è vietato l’uso, come esca e/o pastura, del mais e/o suoi derivati.

Art. 11 periodi di divieto della pesca

- 1] Per le seguenti specie è, inoltre, vietata nei sottoindicati periodi:
- trota fario, trota marmorata, trota iridea, salmerino alpino: dal 1° ottobre al primo sabato di marzo
 - temolo: dal 1° ottobre al 15 maggio
 - barbo comune: dal 15 maggio al 31 luglio
 - scazzone: dal 1° maggio al 31 luglio
 - coregone: dal 1° novembre al 15 gennaio
 - persico reale: dal 1° aprile al 31 maggio
 - alborella: dal 1° giugno al 31 luglio
 - tinca e carpa: dal 15 maggio al 30 giugno
 - luccio: dal 1° gennaio al 31 marzo
- 2] Nella zona “A” la pesca è vietata dal 1 ottobre al primo sabato di marzo. e da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole (fa testo

l’orario dell’Osservatorio di Brera).

- 3] E’ vietata la pesca del gambero di fiume, del barbo canino e della lampreda padana.

Art. 12 lunghezze minime

- 1] Le misure minime di prelievo sono le seguenti:
- trota fario: cm. 22
 - trota marmorata ed ibrido nella zona di elezione: cm. 40, fatta esclusione del tratto del torrente Cismon, dove la misura minima è di cm 35
 - trota marmorata ed ibrido al di fuori delle zone di elezione: cm. 35
 - trota di lago: cm. 35
 - temolo: cm. 35
 - salmerino alpino: cm. 25
 - coregone: cm. 30
 - persico reale: cm. 15
 - barbo comune: cm. 30
 - tinca: cm. 25
 - carpa: cm. 30
 - cavedano, savetta e pigo: cm. 20
 - luccio: cm. 40
 - anguilla: cm. 40

Art. 13 prelievo consentito

- 1] In tutto l'areale di elezione della trota marmorata ciascun pescatore può prelevare un solo capo giornaliero di trota marmorata con un massimo di cinque capi stagionali.
- 2] Salvo quanto disposto dal comma precedente, il pescatore può prelevare fino ad un massimo di 5 capi tra salmonidi e timallidi, 5 capi di barbo comune e, per la specie "coregone", fino ad un massimo di 10 capi.
- 3] Nella zona A e nella zona B, ogni pescatore può prelevare complessivamente, per ciascuna giornata di pesca, un massimo di 5 Kg di pesce, salvo il caso in cui tale limite sia superato dall'ultimo capo prelevato.

Art. 14 ulteriori restrizioni

- 1] Le Associazioni concessionarie dei Bacini di pesca ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale n. 19/1998 hanno facoltà di chiedere alla Provincia l'adozione di ulteriori restrizioni che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo, anche nelle zone a regime particolare di pesca.
- 2] Le suddette restrizioni dovranno essere comunicate alla Provincia entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione. In caso di silenzio, le restrizioni stesse si intendono approvate entro il successivo 31 dicembre.
- 3] Le restrizioni, così autorizzate, costituiscono limitazioni all'esercizio di pesca ai sensi del presente regolamento.

Art. 15 gare di pesca

- 1] Le gare a carattere agonistico sono autorizzate dalla Provincia, previa presentazione, da parte della Federazione di cui alla legge 16.2.1942, n. 426 o di associazioni provinciali affiliate ad associazioni nazionali riconosciute dal C.O.N.I., del relativo calendario annuale entro il 31 gennaio di ciascun

anno. Le gare medesime potranno essere effettuate esclusivamente nei campi gara fissati con provvedimento della Giunta provinciale.

Art. 16 manifestazioni di pesca sportiva

- 1] Le manifestazioni di pesca sportiva possono essere effettuate da Associazioni o Società di pescatori sportivi e/o dilettanti locali previa autorizzazione dell'Amministrazione provinciale rilasciata a seguito di richiesta prodotta almeno 10 giorni prima dello svolgimento.
- 2] L'autorizzazione è rilasciata previo parere non vincolante da parte della competente associazione concessionaria e può contenere specifiche disposizioni per esigenze di protezione dell'ambiente acquatico.
- 3] E' vietata l'immissione di materiale ittico diverso, per specie e quantità, da quello consentito per lo svolgimento della manifestazione.
- 4] Durante lo svolgimento della manifestazioni di pesca, il partecipante non è tenuto al possesso del tesserino regionale, né al rispetto delle limitazioni sul numero di capi prelevabili. Qualora il partecipante durante la manifestazione catturi pesci di specie diversa da quelli all'uopo seminati è obbligato a rilasciarli, provvedendo al taglio della lenza qualora l'amo non sporga dalla bocca del pesce.
- 5] Ad eccezione delle deroghe previste dal precedente comma, i partecipanti alle manifestazioni di pesca sportiva sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni di legge e del presente regolamento relative ai modi ed attrezzi di pesca, nonché all'uso di esche e pasture.
- 6] I tratti di corsi d'acqua interessati dalla manifestazione di pesca sportiva sono chiusi alla libera pesca mediante l'apposizione di tabelle di divieto predisposte dall'Amministrazione provinciale in conformità alle indicazioni regionali, ai sensi dell'Art. 32 della legge n. 19/98. Tali tabelle devono essere posizionate dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, in modo visibile ed idoneo alla delimitazione del tratto di corso d'acqua destinato alla manifestazione stessa. Al termine di quest'ultima le

tabelle di divieto devono essere subito rimosse.

Art. 17 pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private

- 1] Le istanze di autorizzazione alla gestione degli impianti di cui all'Art. 29 della L.R. n. 19/1998 devono essere prodotte alla Provincia, su apposito modulo predisposto dagli uffici, corredate dalla seguente documentazione:
 - a) copia della planimetria quotata dell'impianto;
 - b) elaborato tecnico dell'impianto;
 - c) certificato d'analisi delle acque rilasciato da laboratorio autorizzato;
 - d) consenso del proprietario all'uso dell'area, se diverso dal richiedente;
 - e) copia della concessione di derivazione dell'acqua necessaria all'impianto;
 - f) copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto;
- 2] A garanzia delle operazioni di controllo, la Provincia provvede all'individuazione dell'elenco delle analisi fisico-chimiche e microbiologiche da effettuarsi, nonché dei metodi e della periodicità della loro esecuzione. La Provincia potrà far eseguire o ripetere le analisi in qualunque momento.
- 3] La durata dell'autorizzazione è di anni cinque, con possibilità di successivi rinnovi. L'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata entro 6 (sei) mesi dalla data della scadenza dell'atto autorizzativo.
- 4] L'autorizzazione è revocata in caso di sopraggiunta mancanza della concessione di derivazione e/o dell'autorizzazione allo scarico, nonché nei casi di modifica strutturale dell'impianto. L'autorizzazione può essere revocata ai fini di tutela idrobiologica degli habitat naturali contigui.
- 5] L'autorizzazione può contenere specifiche disposizioni attinenti la salvaguardia ambientale ed igienico/sanitaria dell'impianto. La Provincia può porre ulteriori restrizioni in base a sopravvenute esigenze di tutela della fauna autoctona. Qualora le acque del bacino siano in diretta comunica-

zione con altre acque pubbliche, la Provincia controlla l'idoneità degli sbarramenti di cui all'Art. 32 della legge regionale n. 19/98.

- 6] Negli impianti possono essere immesse esclusivamente le seguenti specie ittiche:
 - Trota fario *Salmo (trutta) trutta*,
 - Trota iridea *Oncorhynchus mykiss*,
 - Salmerino *Salvelinus alpinus* e *Salvelinus fontinalis*,
 - Luccio *Esox lucius*,
- 7] Eventuali deroghe possono essere concesse a richiesta dell'interessato.
- 8] Nel caso in cui l'impianto e/o il laghetto di pesca sportiva ricada in aree dichiarate indenni ai sensi del DPR 555/92 e s.m, il materiale ittico immesso dovrà provenire da impianti di allevamento dichiarati indenni.

Art. 18 acquacoltura

- 1] Le istanze di richiesta di concessione per gli scopi previsti dall'Art. 22 della L.R. n° 19/98 devono essere prodotte alla Provincia, su apposito modulo predisposto dagli uffici, corredate dalla seguente documentazione:
 - a) copia della planimetria quotata dell'impianto;
 - b) elaborato tecnico dell'impianto;
 - c) certificato d'analisi rilasciato da laboratorio autorizzato;
 - d) elenco delle specie ittiche oggetto di allevamento;
 - e) consenso del proprietario all'uso dell'area, se diverso dal richiedente;
 - f) copia della concessione di derivazione dell'acqua necessaria all'impianto;
 - g) copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'im-

pianto;

- 2] A garanzia delle operazioni di controllo, la Provincia provvede all'individuazione dell'elenco delle analisi fisico-chimiche e microbiologiche da effettuarsi, nonché dei metodi e della periodicità della loro esecuzione. La Provincia potrà far eseguire o ripetere le analisi in qualunque momento.
- 3] La durata dell'autorizzazione è di anni cinque, con possibilità di successivi rinnovi. L'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata entro 6 (sei) mesi dalla data della scadenza dell'atto autorizzativo.
- 4] L'autorizzazione è revocata in caso di sopraggiunta mancanza della concessione di derivazione e/o dell'autorizzazione allo scarico, nonché nei casi di allevamento di specie ittiche non specificamente autorizzate.
- 5] L'autorizzazione può contenere specifiche disposizioni attinenti la salvaguardia ambientale ed igienico/sanitaria del bacino. La Provincia può porre ulteriori restrizioni in base a sopravvenute esigenze di tutela della fauna indigena. Qualora le acque del bacino siano in diretta comunicazione con altre acque pubbliche, la Provincia stabilisce anche l'allocazione e il tipo di sbarramento per la divisione delle acque del bacino dalle altre.
- 6] Negli impianti possono essere allevate le seguenti specie ittiche:
 - trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*,
 - trota fario *Salmo (trutta) trutta*,
 - trota iridea *Oncorhynchus mykiss*,
 - salmerino alpino *Salverinus alpinus*,
 - salmerino americano *Salverinus fontinalis*,
 - coregone *Coregonus lavaretus*,

L'allevamento di altre specie indigene potrà essere autorizzata su richiesta del-

l'interessato.

- 7] Nel caso in cui l'impianto ricada in aree dichiarate indenni ai sensi del DPR 555/92 e s.m., l'impianto dovrà acquisire la dichiarazione di indennità sanitaria nei modi previsti dalla relativa normativa.

Art. 19 pesca scientifica

- 1] La domanda di autorizzazione per l'esercizio della pesca scientifica deve contenere lo scopo e il programma di ricerca, i luoghi e tempi di realizzazione e i nominativi dei soggetti che vi partecipano.
- 2] L'autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica nel territorio provinciale di Belluno è rilasciata dal dirigente del settore competente, secondo le disposizioni dell'Art. 9 della L.R. n. 19/98, tenuto conto dei piani di gestione e dei progetti provinciali.
- 3] La durata dell'autorizzazione di cui al precedente comma è indicata nell'atto autorizzativo in relazione ai programmi di ricerca presentati.
- 4] I titolari del permesso all'esercizio della pesca scientifica sono tenuti a comunicare alla Provincia, che avvertirà l'eventuale concessionario, le date e le località delle uscite sul campo con un preavviso di almeno 5 gg. lavorativi.
- 5] Al termine di ogni annualità o del singolo programma di ricerca, il ricercatore deve presentare una relazione tecnica sulle attività svolte. La mancata presentazione della relazione comporta la revoca dell'autorizzazione.
- 6] L'autorizzazione non sostituisce eventuali ulteriori autorizzazioni il cui rilascio compete altre autorità pubbliche.
- 7] L'esercizio della pesca deve avvenire nel rispetto dei diritti e degli interessi acquisiti o preesistenti di soggetti pubblici e privati nell'area interessata. La Provincia è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività autorizzata.
- 8] Nel corso dell'attività di pesca scientifica è obbligatorio il rispetto delle pre-

scrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 20 dichiarazione d'urgenza per gli interventi di messa in asciutta

- 1] Gli interventi definiti di “somma urgenza” dall'Art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per l'esecuzione di operazioni di messa in asciutta completa o incompleta di un corso o di un bacino d'acqua vanno comunicati senza ritardo all'Amministrazione Provinciale.
- 2] Gli interventi definiti “d'urgenza” dall'Art. 146 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, relativi all'esecuzione di operazioni di messa in asciutta completa o incompleta di un corso o di un bacino d'acqua, devono pervenire all'Amministrazione provinciale almeno 15 (quindici) giorni prima della loro effettuazione.

Art. 21 vigilanza e controlli

- 1] Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti di pesca, nonché il pescato ed i mezzi usati per la pesca, agli agenti adibiti alla vigilanza.
- 2] Ogni pescatore deve permettere agli agenti il controllo del cesto e/o degli altri contenitori usati per l'attività di pesca. Nel caso di diniego l'agente accertatore segnalerà il fatto al concessionario per l'adozione degli eventuali provvedimenti di carattere disciplinare.

Art. 22 sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 33 della Legge regionale n. 19 del 28.4.1998.